

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Via Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia tel. 0781.6726.500 – PEC:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

ALLEGATO A

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

(art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI ANTICA E PRIMA

FORMAZIONE COMUNE DI BARRALI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Autorità Procedente: Comune di Barrali

Autorità Competente: Provincia Sud Sardegna

Riferimenti normativi: Direttiva 2001/42/CE

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 e ss.mm.ii.

Il Comune di Barrali, con nota Prot. n. 1895 del 28/04/2022, acquisita agli atti di questo ente Prot. n. 10556 del 29/04/2022, ha trasmesso, in formato digitale, la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di antica e prima formazione del Comune di Barrali.

La documentazione depositata in formato digitale è così costituita:

- ✓ Rapporto Preliminare Ambientale;
- ✓ Elaborati progettuali del Piano;

Osservazioni Enti con Competenza Ambientale:

Con nota prot. n. 14665 del 08/06/2022, inviata con PEC, la Provincia Sud Sardegna ha provveduto a trasmettere la documentazione depositata dal Comune di Barrali ai sotto elencati soggetti con competenza ambientale, al fine di acquisirne osservazioni e pareri entro i successivi trenta giorni dal ricevimento.

Regione Autonoma della Sardegna (RAS)

1. Assessorato della Difesa dell'Ambiente
 - Servizio sostenibilità Ambientale e Valutazioni impatti (SAVI);
2. Assessorato enti locali, Finanze e Urbanistica
 - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica;
 - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza;
3. Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

4. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e per le Province di OR, VS, CI, OG;

A.R.P.A. - Sardegna, Servizio Controlli, monitoraggio e valutazioni ambientali.

Osservazioni pervenute

RAS "Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica", Prot. N. 17577 del 07/07/2022.

RAS "Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica", Prot. N. 1954 del 27/01/2023.

SINTESI DEI CONTENUTI

Il Piano Particolareggiato si pone l'obiettivo di adeguare la pianificazione particolareggiata di attuazione agli indirizzi ed ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, all'interno delle aree perimetrata quale "Centro Matrice di antica o prima formazione" e di definire le modalità e gli strumenti per la regolamentazione degli interventi sugli edifici privati e sugli spazi pubblici circoscritti dal vincolo paesaggistico con la finalità principale di "recuperare l'identità storico-culturale del centro antico facendo emergere la specificità del luogo e della cultura insediativa".

Le principali finalità che lo strumento è chiamato a perseguire sono di:

ordine paesaggistico

- ✓ approfondire le conoscenze tecniche dell'architettura storica ed incentivarne la riappropriazione da parte delle maestranze edilizie e dell'artigianato ad incremento delle economie locali;
- ✓ tutelare e riqualificare il patrimonio edilizio individuando gli interventi compatibili ed adeguati ai caratteri storico-tradizionali;
- ✓ individuare modalità di intervento adeguate alle peculiarità paesaggistiche ed ambientali e ai caratteri architettonici dell'insediamento storico;
- ✓ limitare all'indispensabile le modificazioni volumetriche ed architettoniche;
- ✓ contenere gli interventi di arricchimento decorativo, valorizzando l'essenziale sobrietà dell'ambiente costruito;
- ✓ conservare l'arcaicità delle soluzioni costruttive;

ordine urbanistico

- ✓ integrare il centro matrice dei servizi indispensabili per innalzare la qualità della vita;
- ✓ rispondere ai problemi della circolazione e della sosta veicolare con soluzioni a basso impatto;

ordine strategico

- ✓ stimolare il rientro della popolazione residente all'interno del centro matrice;
- ✓ promuovere all'interno dell'abitato storico l'avvio di nuove attività economiche con iniziative che valorizzino le risorse locali e l'identità culturale;
- ✓ coinvolgere la cittadinanza in un processo di partecipazione in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Il Piano Particolareggiato costituisce, la risposta operativa degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico e storico del PPR, delle linee guida per favorire il reinsediamento abitativo, il recupero funzionale dell'insediamento di prima formazione, la riqualificazione delle parti alterate, irrisolte o non più appartenenti ad un'epoca pre-moderna del tessuto con interventi mirati alla proposizione di un nuovo scenario congruente con l'organismo storico.

Finalità principale del Piano è di essere uno strumento attuativo e di dettaglio che, in conformità con il Piano paesaggistico regionale, definisca l'assetto di una porzione di territorio con caratteristiche peculiari, in vista dell'esecuzione degli interventi pubblici e privati da realizzarsi.

Poiché le scelte devono essere tali per cui il sistema normativo deve consentire ai singoli cittadini di realizzare adeguamenti funzionali delle abitazioni, nei limiti delle buone regole tecniche e del rispetto dei valori storici e tradizionali, privilegiando il principio della reversibilità e del minimo intervento.

Il Piano definisce i gradi di trasformabilità del tessuto, le Operazioni e le Modalità degli interventi edilizi consentiti, per mantenere, conservare, restaurare, adeguare, ristrutturare, demolire, ricostruire e/o costruire ex novo gli edifici e le relative pertinenze, nonché uniformare gli spazi di pubblico interesse nel Centro matrice inglobando alcune aree nel Centro Storico e alcuni manufatti edilizi ritenuti di particolare interesse storico.

Con riferimento alle Linee Guida della RAS, sono stati individuati gli ambiti omogenei, gli isolati in cui per completezza, e al fine di garantire uniformità ed equità normativa, il Piano comprende, analizza e regola le trasformazioni possibili dell'isolato nel suo complesso anche quando quest'ultimo è compreso solo in parte all'interno del Perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione. L'isolato costituisce infatti un'unità urbanistica non assoggettabile a parametri normativi completamente differenti senza creare squilibri e disomogeneità. Nel dettaglio, il Piano analizza e norma n.1 macro isolato, suddiviso in due parti dall'ampio spazio della piazza. Ciascuna porzione, interna o esterna, è trattata separatamente tenendo però in considerazione la sua appartenenza ad un unico isolato.

Facendo riferimento ad una approfondita fase analitica di conoscenza dello stato attuale del contesto fino al dettaglio del singolo corpo edilizio, il Piano definisce le azioni e gli interventi ammessi sull'esistente, sugli spazi liberi privati, sugli spazi pubblici di servizio alla residenza in conformità alle disposizioni contenute nel PPR in materia di tutela dei beni culturali e identitari.

Il territorio comunale di Barrali non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio costieri del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e, pertanto, non è tenuto all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR stesso. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, i beni paesaggistici e identitari presenti nel territorio sono comunque soggetti alla disciplina del PPR, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio. Il progetto, in coerenza con le finalità e l'impostazione metodologica del PPR, si pone come strumento per conseguire un recupero di consapevolezza dei valori culturali insiti nel centro matrice, rafforzandone i valori identitari.

Lo stato dei luoghi

Il Comune di Barrali è uno dei 14 della storica regione della Trexenta, è situato nella parte settentrionale della provincia del Sud Sardegna di cui fa parte amministrativamente.

Sotto il profilo geomorfologico il territorio comunale è inserito all'interno di formazioni sedimentarie del Campidano e quelle scistoso-granitiche del Sarrabus-Gerrei.

L'abitato occupa un'area alluvionale, ai piedi del monte Uda. Il confine a Nord è delimitato dalla piana della Trexenta e confina con il comune di Ortacesus, il Senorbì e il Comune Sant'Andrea Frius nel versante orientale. A Sud con il Comune di Donori con cui condivide il Monte Uda. I comuni di Samatzai e Pimentel sul rimanente versante occidentale.

Nel territorio sono presenti oltre ai fiumi Mannu e Riu Cadelano, altri piccoli rii fra i quali il più importante è il Riu Sa Cora de su Nurixeddu. I corsi d'acqua hanno avuto grande importanza nella storia e nell'evoluzione del centro abitato. L'evoluzione dell'impianto è stata con tutta probabilità influenzata dalle piene di questi rii, hanno spesso favorito il formarsi di stagni attorno al paese, contribuendo in maniera determinante alla nascita del villaggio di Barrali. La fonte catastale della fine del XIX secolo (Catasto di primo impianto, 1843), ci restituisce uno stato urbanistico lineare e rarefatto di case. L'economia del paese basata sulle attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, attraverso la tradizione della coltivazione dei fondi e l'allevamento di animali, ha condizionato la struttura del tessuto insediativo.

Il centro urbano, pur sviluppatosi in stretta dipendenza dell'area agricola, ha visto in parte alterato il modulo abitativo tradizionale della casa a corte con "la lolla", tipico della Trexenta e del Campidano. Le vecchie case, sovente in mattoni di paglia e fango, si arretravano rispetto al percorso viario con lotti stretti e profondi, cortili di servizio antistante e ampio cortile a vocazione agricola disposto posteriormente, con presenza del loggiato limitato a poche e non sopravvissute case padronali.

L'evoluzione della popolazione di Barrali è stata registrata in un arco di tempo che copre più di 150 anni ed è documentata a partire dal 1861, mostra un crescente andamento. Il villaggio contava circa 342 abitanti nel 186. Attualmente il paese è in continua crescita con circa 1.139 abitanti censiti nel 2011 e di

pari passo i nuovi insediamenti residenziali hanno depotenziato l'impulso alla trasformazione dei tessuti storici limitandone le modificazioni ma anche gli interventi di recupero.

L'attuale abitato di Barrali è dunque il risultato del processo evolutivo dell'architettura urbana locale, tipica dei villaggi di terra cruda, le cui fasi appaiono documentate attraverso tracce leggibili nei differenti caratteri costruttivi, distributivi, formali e decorativi peculiari delle varie epoche. Il nucleo antico, nato attorno alla Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire, La piazza di chiesa e la Piazza del Popolo si sviluppa prevalentemente lungo la direttrice sud-ovest/nord-est, segnata da Via Donori/Via G. Marconi. È facilmente riconoscibile sia cartograficamente, per la caratteristica conformazione degli isolati e delle strade sia per la presenza di tipi edilizi, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione abitativa locale.

Il Centro Matrice del Comune di Barrali conserva parte di importanti tracce della tradizione abitativa, costruttiva e materica della comunità insediata ma soffre attualmente delle problematiche comuni ai nuclei storici di tutti i piccoli paesi della Sardegna, prima fra tutte quella dello spopolamento. Nella seconda metà del novecento di pari passo alla crescita demografica e alla continua richiesta di edifici residenziali, il tessuto storico è stato quasi completamente sostituito secondo nuovi caratteri dell'edilizia abitativa.

Il Comune di Barrali occupa una superficie di 11,46 km² e il suo Centro Matrice si estende per 2.9 Ha che, dal punto di vista urbanistico ricade:

- Zona A – Centro Storico
- Zona S – Servizi pubblici

La zona A - vecchio centro di pregio ambientale - era sottoposta alla disciplina del "Piano Particolareggiato della zona A, approvato con delibera n. 40 del 08/08/1994

La zona S, è sottoposta alla disciplina del Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera C.C. n.8 del 28/01/1999.

Coerenza esterna

4

In base alle scelte che hanno portato alla redazione del Piano Particolareggiato, è stata analizzata la coerenza con i Piani sovraordinati, nello specifico sono stati analizzati i seguenti Piani:

- ✓ Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.G.R. n. 36/ del 2 settembre 2006);
- ✓ Piano Assetto Idrogeologico (approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10 luglio 2006);
- ✓ Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.G.R. n.14/16 del 4 aprile 2006);
- ✓ Piano Gestione Rischio Alluvione (approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016);
- ✓ Piano Energetico Ambientale Regionale (adottato con D.G.R. n.34 /13 del 2 agosto 2006);
- ✓ Piano di Gestione dei Rifiuti – sezione rifiuti urbani (approvato con D.G.R. n. 73/7 del 20 dicembre 2008);

Inoltre il piano sarà subordinato anche ai seguenti strumenti di pianificazione comunale:

- ✓ Piano Urbanistico Comunale (approvato con delibera C.C. n.8 del 28/01/1999)
- ✓ Piano di Analisi dell'art.30 ter delle N.D.A. del P.A.I. (delibera G.M. n. 44 del 05/08/2019)
- ✓ Piano di Illuminazione Pubblica.

In particolare, per quanto concerne il P.A.I., allo stato attuale l'area del centro matrice in oggetto è interessata da dalle misure di prevenzione, protezione e preparazione dei rischi di alluvione.

Il Piano di Assetto Idrogeologico, è stato redatto ai sensi del comma 6 ter dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21.07.2003, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo dal decreto dell'assessore dei lavori pubblici 21 febbraio 2005, n.3. Il Piano individua e perimetra le aree a rischio idraulico e geomorfologico, secondo quanto disposto dal D.Lgs 180/98 convertito in L. 267 del 30.08.1998 e D.P.C.M. del 29.09.1998. In particolare, delimita le aree a pericolosità idraulica (molto elevata Hi4, elevata Hi3, media Hi2, moderata Hi1) e a pericolosità da frana (Hg4, Hg3, Hg2), rileva gli insediamenti, i beni, gli interessi e le attività vulnerabili nelle aree pericolose, allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio ed individua e delimita le aree a rischio idraulico (molto elevato Ri4, elevato Ri3, medio Ri2, moderata,Ri1) e a rischio da frana (Rg4, Rg3, Rg2, Rg1). Il

PAI ha valore di piano territoriale di settore, in quanto dispone con finalità di salvaguardia di persone, beni, ed attività per la tutela dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.

Per ciò che concerne la delimitazione del centro matrice rispetto all'area delimitata dal PGRA, non risulta coinvolto. Il Piano di Gestione del Rischio di alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010, è stato approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 15/03/2016. Esso è finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative sulla salute umana, sull'ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni. Individua interventi strutturali e misure non strutturali che devono essere realizzate nell'arco temporale di 6 anni, al termine del quale il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento.

Il PGRA contiene anche una sintesi dei contenuti dei Piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67, c. 5 del D.Lgs 152/2006 ed è pertanto redatto in collaborazione con la Protezione Civile per la parte relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico. Il PGRA è rivolto a salvaguardare la vita umana e mitigare gli effetti degli eventi alluvionali sui beni esposti e costituisce la cornice strategica complessiva attuativa della normativa nazionale ed europea. disciplina e delle misure di prevenzione, protezione e preparazione del rischio di alluvioni.

Il Comune di Barrali ricade nel sub-bacino n.7 Flumendosa- Campidano- Cixerri": è interessato da problemi di carattere idraulico, mentre non vengono rilevate problematiche di tipo gravitativo.

Una piccola parte del centro abitato orientata a Nord- Ovest è interessata dal PSFF 2015 (Piano Stralcio delle fasce fluviali), esterna al perimetro del Centro di Antica e prima Formazione, classificata in C: come Fascia Geomorfologica.

Vengono inoltre identificate e disciplinate le Aree di Pericolosità quale misura di prima salvaguardia dall'art.30 ter. Per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenente al reticolo idrografico dell'intero territorio comunale per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto. Internamente al perimetro del centro matrice di prima formazione è stata identificata una fascia di rispetto del "Sa Cora de su Nuraeddu" in ottemperanza dall'art. 30 ter- con ordine gerarchico HS2 e HS3 – Profondità L=25 e L=30 alcuni tratti interni al perimetro.

In questo senso si ritiene che il Piano di riqualificazione del Centro di antica e prima formazione non mostri incoerenze rispetto al Piano di Gestione del Rischio di alluvioni e al Piano di Assetto Idrogeologico, agli indirizzi dettati dall'art. 30 ter e al piano Stralcio delle fasce fluviali del 2015. Il miglioramento della fruibilità dell'abitato e la riqualificazione del centro storico, si sviluppa necessariamente nel rispetto della disciplina per l'assetto idrogeologico del territorio.

In definitiva, essendo questo un piano sotto ordinato ai suddetti, si può affermare che non li influenza ma piuttosto si sottomette ad essi.

A) PIANO URBANISTICO COMUNALE

Il Piano Particolareggiato non si pone in antitesi con quanto già definito dal PUC vigente e dal Piano Particolareggiato di Attuazione della zona A Centro Storico, quest'ultimo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 10.03.1999, in quanto né conferma metodologia, intenti e parametri quantitativi, nelle parti esterne al PPCM, ma definisce per quest'ultimo e con maggiore dettaglio gli interventi ammessi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico a seguito delle attività di co-pianificazione tra comune e Ufficio del Piano della RAS, per la verifica di conformità del Piano Particolareggiato vigente alle disposizioni dell'art. 52 delle N.T.A. del PPR, come definita con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica n. 293/D.G. del 24.02.2009.

B) PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (approvato con D.G.R. n. 36 del 2 settembre 2006)

Nella stesura del Piano Particolareggiato è stata verificata la compatibilità con gli indirizzi del P.P.R.

Gli obiettivi del Piano Particolareggiato risultano coerenti con gli obiettivi del PPR.

Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione costituisce lo strumento urbanistico particolareggiato, teso a evidenziare le caratteristiche specifiche qualificanti il tessuto edilizio del nucleo antico con il fine di tutelare i valori storico architettonici e urbanistici del patrimonio insediativo esistente e di disciplinarne il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione.

Il Piano Particolareggiato è inoltre volto alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla tutela e valorizzazione dei luoghi identitari e dei percorsi storici, legati ai riti religiosi e culturali.

Gli obiettivi del Piano Particolareggiato risultano coerenti con l'obiettivo del PPR, in quanto sono orientati al riconoscimento, salvaguardia e riqualificazione dell'assetto originario storicamente consolidato, mediante la disciplina degli interventi di conservazione e restauro del patrimonio edilizio e degli elementi superstiti; il Piano prevede inoltre la progressiva eliminazione degli elementi e manufatti incongrui, anche attraverso la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica non dissonanti dal contesto e coerenti tradizionali costruttive e tipologiche locali.

Gli obiettivi del Piano Particolareggiato risultano coerenti con il PPR in quanto orientati alla salvaguardia del patrimonio culturale identitario, delle emergenze storiche e dei percorsi culturali.

C) PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10 luglio 2006)

L'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, comporta la necessità di predisporre gli Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica Geotecnica, redatti ai sensi dell'art. 8, c. 2 della normativa PAI per i Piani attuativi.

Il territorio ricade nel Bacino 7 Flumendosa-Campidano-Cixerri, e il Piano di Assetto Idrogeologico, non segnala problematiche di carattere geologico, geomorfologico e idrogeologico.

E' in corso lo Studio di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica del territorio comunale e del Centro di antica e prima formazione in particolare.

Il Piano Particolareggiato interessa il tessuto urbano consolidato, identificato dal PPR come bene paesaggistico d'insieme. Interessa pertanto un ambito urbanizzato ed edificato di antica e prima formazione.

Il Piano prevede limitati interventi di ampliamento e nuova edificazione, sempre compatibili con i livelli di pericolosità idrogeologica individuati dagli studi di compatibilità all'interno del Centro di antica e prima formazione.

Non sono pertanto previsti interventi che possono determinare un incremento del rischio idrogeologico o nuove situazioni di rischio.

Effetti del Piano

6

Non sono stati rilevati impatti significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione del Il Piano Particolareggiato, e anche le considerazioni fatte in merito agli eventuali impatti derivanti dalla realizzazione delle opere previste non hanno rilevato criticità particolari, poiché:

- ✓ La finalità del Piano è il recupero del patrimonio architettonico ed urbanistico incluso nell'Area di Piano, mediante norme e indicazioni che, nel rispetto dei valori culturali e storici, concorrano ad elevare la qualità degli interventi e favoriscano ed incentivino le funzioni residenziali e le attività economiche e di accoglienza all'interno dell'insediamento storico. Gli effetti sulla componente paesaggio e assetto storico culturale risultano pertanto positivi;
- ✓ Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio trasformato non producono in generale effetti di impatto negativi sull'ambiente. L'azione del Piano è infatti finalizzata alla riqualificazione del patrimonio edilizio trasformato, attraverso la rimozione degli elementi incongrui ed il ripristino dei valori culturali e storico tradizionali;
- ✓ In generale le categorie di intervento previste possono generare impatti in fase di cantiere, legati alla dispersione di polveri e rumore ed alla presenza di mezzi e personale, circoscritti alla sola fase di realizzazione delle opere;
- ✓ La tutela degli aspetti paesaggistici del centro di antica e prima formazione, la natura e le finalità del Piano Particolareggiato garantiscono la compatibilità degli interventi edilizi consentiti e la loro coerenza con il contesto tutelato;
- ✓ Per gli interventi di demolizione, che potrebbero comportare un incremento della produzione di rifiuti, deve essere previsto l'isolamento delle frazioni monomateriali riutilizzabili e/o valorizzabili, contribuendo a ridurre la quantità di rifiuti inerti da destinare a smaltimento;
- ✓ Per quanto riguarda invece la tutela degli aspetti paesaggistici, l'azione del Piano promuove ed indirizza la riqualificazione degli spazi pubblici e la rimozione degli elementi incongrui, favorendo la fruizione collettiva dello spazio urbano.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Verificata la documentazione presentata, elaborata secondo i criteri previsti dall'allegato I alla parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dalla quale si evince che la "Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Barrali" disciplina gli interventi rivolti al recupero ed alla riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, identificato dal PPR come Bene paesaggistico d'insieme. Il Piano disciplina inoltre gli interventi di ampliamento e in rarissimi casi di nuova costruzione, consentiti nel rispetto dei caratteri tipologico costruttivi storici.

L'analisi valutativa ha inoltre evidenziato gli effetti positivi attesi in riferimento alle componenti paesaggio e assetto storico culturale. La definizione di norme di salvaguardia e tutela del centro storico e di prescrizioni sulla possibilità di trasformazione dei fabbricati e degli spazi aperti privati e pubblici, non potranno che favorire la tutela e valorizzazione dei caratteri insediativi e paesaggistici dell'insediamento storico.

Visti i pareri ambientali rilasciati dagli Enti interessati:

1) RAS - Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica":

"... Si premette che il territorio comunale di Barrali non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio costieri del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e, pertanto, non è tenuto all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR stesso. (...) Relativamente agli aspetti di competenza dello scrivente si rappresenta quanto segue:

1. Nella proposta di piano non è stato indicato il numero degli abitanti insediabili nel centro di antica e prima formazione; non risultano, inoltre, indicati né l'indice fondiario di progetto, né l'eventuale incremento volumetrico di progetto;

2. Nel rapporto preliminare l'andamento demografico è stato stimato solamente fino all'anno 2011. Pertanto, in assenza delle informazioni e dei dati sopra indicati, non risulta possibile esprimere il proprio parere di competenza.

Per quanto riguarda il PAI, in primo luogo si segnala che l'area ricompresa nel Piano Particolareggiato del Centro Matrice di antica e prima formazione (PPCM) non ricade in aree di pericolosità idrogeologica individuate dal PAI vigente, tuttavia è necessario puntualizzare che il Comune di Barrali del PAI; ai sensi del comma 2-bis del suddetto articolo 8, l'obbligatorietà della redazione dello studio comunale è richiesta in sede di nuovo PUC o di variante generale allo strumento urbanistico vigente, non configurabili nel caso di specie. Si segnala, inoltre, che ad una distanza di circa 30 m, nel tratto più prossimo al perimetro del PPCM, è presente un canale tombato lungo il quale, in assenza di apposito studio idraulico, ai sensi dell'articolo 30-ter delle NA del PAI, è istituita una fascia di 50 metri, su entrambi i lati, che interessa una porzione del PPCM, fascia in cui si applicano gli articoli 27 e 27-bis delle NA del PAI che disciplinano le aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4). A questo proposito, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 ter, lettera a): "... il Comune redige e approva una relazione asseverata di accompagnamento al piano che illustri, ai fini del PAI, il contesto territoriale sotto l'aspetto dell'assetto idrogeologico e espliciti motivatamente la assenza di criticità sotto tale aspetto; ...". In ultimo, si fa presente che le NTA del PPCM dovranno recepire quanto disposto dal comma 4 del suddetto articolo 8. Si coglie, infine, l'occasione per segnalare al Comune che, risultando l'area oggetto di pianificazione sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 (per effetto dell'art. 47, comma 2, lett. c), punto 2), delle NTA del PPR), il Piano Particolareggiato in esame dovrà essere approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 28/1998, dal competente Servizio Tutela del Paesaggio."

2) RAS - Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica":

Con nota prot. 35101 del 06.07.2022, questo Servizio ha comunicato di non poter esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito della procedura in argomento, avendo rilevato le seguenti criticità:

1. "Nella proposta di piano non è stato indicato il numero degli abitanti insediabili nel centro di antica e prima formazione; non risultano, inoltre, indicati né l'indice fondiario di progetto, né l'eventuale incremento volumetrico di progetto;

2. Nel rapporto preliminare l'andamento demografico è stato stimato solamente fino all'anno 2011".

Successivamente il Comune di Barrali ha inoltrato, con le note prot. 5756 del 30.11.2022 (prot. RAS n. 59642 del 30.11.2022) e prot. 388 del 24.01.2023 (prot. RAS n. 4060 del 25.01.2023), rispettivamente il Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS integrato e la Scheda di sintesi dei parametri urbanistici con l'indicazione dell'indice fondiario e degli abitanti insediabili.

Dall'andamento demografico, ora stimato al 18.10.2022, si evince un lieve calo della popolazione, che passa da 1.139 abitanti censiti nel 2011 a 1.116 abitanti.

La Scheda di sintesi dei parametri urbanistici esplicita l'incremento volumetrico di progetto all'interno del centro di antica e prima formazione (che coincide con la zona urbanistica A del PUC), l'indice fondiario di progetto e gli abitanti insediabili.

L'indice fondiario di progetto è pari a 2,17 mc/mq in conformità al PUC (cfr. NTA pag. 4 e pag. 9), che rimanda alle previsioni del Piano particolareggiato della zona A approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 08.08.1994 e pubblicato sul B.U.R.A.S. in data 26.09.1994.

Il volume massimo edificabile all'interno del centro di antica e prima formazione risulta pari a circa 32.163 mc, a fronte di un volume costruito pari a 25.897,67 mc.

Gli abitanti insediabili, calcolati applicando il parametro di 100 mc/ab stabilito dall'art. 4 del D.A. 2266/U/83 (Decreto Floris), risultano perciò pari a circa 322.

Per quanto di competenza, esaminati gli elaborati trasmessi a questo Ufficio, si rileva la corrispondenza dell'indice fondiario di progetto con quanto previsto nel PUC vigente, il corretto recepimento della perimetrazione del centro di antica e prima formazione (cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.02.2008 e Determinazione RAS n. 477/DG del 18.03.2008) negli elaborati grafici di piano, nonché la correttezza del calcolo degli abitanti insediabili all'interno della zona A/centro di antica e prima formazione.

Per quanto riguarda il PAI, si ribadisce quanto già indicato nella nota prot. 35101 del 06.07.2022: si segnala che, ad una distanza di circa 30 m, nel tratto più prossimo al perimetro del PPCM, è presente un canale tombato lungo il quale, in assenza di apposito studio idraulico, ai sensi dell'articolo 30-ter delle NA del PAI, è istituita una fascia di 50 metri, su entrambi i lati, che interessa una porzione del PPCM, fascia in cui si applicano gli articoli 27 e 27-bis delle NA del PAI che disciplinano le aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4).

A questo proposito, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2 ter, lettera a): "... il Comune redige e approva una relazione asseverata di accompagnamento al piano che illustri, ai fini del PAI, il contesto territoriale sotto l'aspetto dell'assetto idrogeologico e espliciti motivatamente la assenza di criticità sotto tale aspetto; ...".

In ultimo, si fa presente che le NTA del PPCM dovranno recepire quanto disposto dal comma 4 del suddetto articolo 8.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare al Comune che, risultando l'area oggetto di pianificazione sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 (per effetto dell'art. 47, comma 2, lett. c), punto 2), delle NTA del PPR), il Piano Particolareggiato in esame dovrà essere approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 28/1998, dal competente Servizio Tutela del Paesaggio.

Considerato che:

- ✓ Le integrazioni richieste dalla RAS: "Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianaificazione paesaggistica e urbanistica", sono state recepite dal Comune di Barrali e che la "Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio Pianaificazione paesaggistica e urbanistica si è espressa in proposito con nota Prot. n. 1954 del 27/01/2023, come sopra riportato;
- ✓ Il "Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Barrali", disciplina gli interventi rivolti al recupero e alla riqualificazione del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, identificato dal P.P.R. come Bene paesaggistico d'insieme;
- ✓ La potenziale occupazione di suolo, che potrà determinarsi a seguito di ampliamenti al patrimonio edilizio esistente o di nuove costruzioni, risulta trascurabile in relazione alla superficie e al numero di lotti effettivamente interessati, nonché in relazione al sistema urbano complessivo;
- ✓ Il Piano si può ritenere in linea con l'integrazione ambientale, si evidenziano altresì gli effetti positivi attesi in riferimento alle componenti paesaggio ed assetto storico culturale.
- ✓ Il Piano Particolareggiato, essendo uno strumento attuativo di dettaglio relativo ad un'area oggetto di urbanizzazione esecutiva, non entra in contrasto con la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, in quanto non contempla iniziative o misure in larga scala. Non esistono interazioni con i piani e/o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque;
- ✓ in termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dal Piano Particolareggiato, risultano non significativi;
- ✓ si escludono rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- ✓ gli impatti potenzialmente rilevabili sono quelli legati alle singole attività edilizie da realizzarsi nei singoli lotti che, possono ritenersi trascurabili, limitati nello spazio e nel tempo e completamente reversibili.

Considerato inoltre che:

- ✓ non sono previste opere soggette alle procedure di VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), secondo la vigente normativa;
- ✓ non sono previsti incrementi del carico urbanistico oltre a quanto già previsto nel PUC;
- ✓ Il Piano Particolareggiato in oggetto non interessa aree ad alto valore naturalistico quali SIC e ZPS e pertanto non è soggetto a VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

Si propone, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di **NON SOTTOPORRE** il "*Il Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Barrali*", a **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**.

Il Responsabile del Procedimento
Architetto M. Laura Tuveri

